



**TRIBUNALE DI BRESCIA  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile **R.G. n. /2016**  
promossa da  
contro

Il giudice,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2018,  
esaminati atti e documenti di causa,  
analizzate le questioni controverse,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Ritenuto che:

gli accertamenti scrupolosi ed approfonditi compiuti dalla CTU restituiscono un quadro di grave pregiudizio a carico dei minori;

Minore rappresenta epicentro e polarizzazione di un'intensa *«campagna di denigrazione, caratterizzata da razionalizzazioni deboli superficiali e assurde, scenari presi a prestito, mancanza di ambivalenza, appoggio automatico alla madre nel conflitto genitoriale, assenza di senso di colpa per la crudeltà e l'insensibilità perpetrata nei confronti del padre»*. La bambina si fa portatrice di un rifiuto nei confronti del padre, largamente immotivato e del tutto sproporzionato rispetto alle mancanze che attribuisce al genitore, che, nonostante il monitoraggio della c.t.u., è andato peggiorando fino a diventare totale. Al di là delle questioni circa il consenso della comunità scientifica in ordine alla Sindrome da Alienazione Parentale, è del tutto evidente che la grave situazione in cui versa , connotata da una sostanziale elisione della figura paterna, richiede di essere affrontata e risolta con urgenza, onde evitare che evolva verso l'irreversibilità;

analoghe considerazioni valgono per , il quale mostra di aver stretto un patto di lealtà con la sorella e con la madre ed inizia a manifestare segnali molto simili a quelli di ;

si condividono le proposte di intervento della c.t.u., le quali appaiono tutt'altro che sproporzionate o incoerenti rispetto all'ampia disamina del nucleo familiare descritta nell'elaborato peritale e al pregiudizio, attuale e potenziale, a carico dei minori;

la diversa soluzione prospettata dalla consulente di parte attrice (collocazione alternata) risulta inadeguata, perché, dal punto di vista delle frequentazioni, non rappresenta affatto una cesura rispetto alla disciplina attuale (comunque connotata – almeno formalmente – da ampio spazio dato al padre), senza che l'affidamento ai Servizi sociali – il quale incide sul piano decisionale, e non su quello relazionale – possa apportare un risolutivo valore aggiunto;

ed allora, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori attualmente in essere, è necessario disporre:

l'affidamento dei figli in via esclusiva al padre;  
la collocazione immediata di presso il padre;



la collocazione provvisoria di presso una casa famiglia per un periodo di tempo stimato di 30 giorni durante il quale , dopo un primo periodo di adattamento, potrà ricevere le visite del padre e poi successivamente con l'aiuto di un educatore le visite avverranno presso la casa paterna con una frequenza sempre maggiore, fino alla collocazione definitiva presso la dimora paterna. In questa fase, che non avrà alcun tipo di contatto con la madre e con la famiglia di origine materna, nemmeno telefonico (di qui la necessità di mutare l'associazione ove pratica );

il monitoraggio della situazione da parte della Tutela Minori, che avrà cura di: occuparsi del collocamento dei minori presso la casa paterna e la casa famiglia, nonché del successivo rientro di presso il padre; attivare un percorso di psicoterapia per entrambi i bambini; organizzare – fin da subito – incontri protetti fra la madre e il figlio; curare – sempre in forma protetta – la ripresa dei rapporti fra la madre e la figlia, solo dopo che questa avrà fatto rientro presso la casa paterna, secondo i tempi stabiliti dal servizio in base all'evolversi della sua situazione psicopatologica. Nel corso degli incontri protetti con i minori il servizio avrà cura di monitorare e valutare l'autocontrollo della madre rispetto a manifestazioni di ostilità nei confronti del padre ed eventualmente decidere di sospenderli qualora fossero di pregiudizio per i minori;

in conseguenza della modifica del collocamento dei minori, deve essere revocato l'assegno di mantenimento in favore degli stessi posto a carico del padre;

**p.q.m.**

**a parziale modifica** dei provvedimenti provvisori attualmente in essere,

**affida** i figli minori in via esclusiva al padre;

**dispone** altresì:

la collocazione immediata di presso il padre;

la collocazione provvisoria di presso una casa famiglia per un periodo di tempo stimato di 30 giorni durante il quale , dopo un primo periodo di adattamento, potrà ricevere le visite del padre e poi successivamente con l'aiuto di un educatore le visite avverranno presso la casa paterna con una frequenza sempre maggiore, fino alla collocazione definitiva presso la dimora paterna. In questa fase, che non avrà alcun tipo di contatto con la madre e con la famiglia di origine materna, nemmeno telefonico

;

il monitoraggio della situazione da parte della Tutela Minori, che avrà cura di: occuparsi del collocamento dei minori presso la casa paterna e la casa famiglia, nonché del successivo rientro di presso il padre; attivare un percorso di psicoterapia per entrambi i bambini; organizzare – fin da subito – incontri protetti fra la madre e il figlio; curare – sempre in forma protetta – la ripresa dei rapporti fra la madre e la figlia, solo dopo che questa avrà fatto rientro presso la casa paterna, secondo i tempi stabiliti dal servizio in base all'evolversi della sua situazione psicopatologica. Nel corso degli incontri protetti con i minori il servizio avrà cura di monitorare e valutare l'autocontrollo della madre rispetto a manifestazioni di ostilità nei confronti del padre ed eventualmente decidere di sospenderli qualora fossero di pregiudizio per i minori;

**revoca** – con decorrenza dal materiale trasferimento dei minori – il contributo per il loro mantenimento indiretto a carico del padre;

**richiede** ai Servizi sociali una relazione di aggiornamento entro la data dell' **2019**;

**fissa** nuova udienza al **2019** ad ore .



Si comunichi alle parti **e ai Servizi sociali** di – luogo di residenza della madre e (attualmente) dei minori – nonché, per quanto di competenza, a quelli di , luogo di residenza del padre.

Brescia, 19 novembre 2018

Il giudice

Andrea Tinelli

